

Norme & Tributi

La rivalutazione dei beni migliora lo score bancario delle imprese

LEGGE DI BILANCIO

L'operazione permette di aumentare il patrimonio netto con benefici sui ratios

Il nuovo vantaggio fiscale è la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva

Alessandro Germani

La legge di Bilancio 2020 riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e ciò, al di là dei calcoli di mera convenienza fiscale, comporta riflessi contabili che possono condurre ad un miglioramento dei bilanci, anche in un'ottica di ratios bancari.

L'articolo 101 commi 696 e seguenti della legge 160/19 prevede la rivalutazione nei bilanci 2019 per i beni che siano già presenti nei bilanci 2018.

La disciplina ricalca le misure delle recenti leggi di bilancio, ma si differenzia per la riduzione dell'imposta sostitutiva, fissata al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili, rispetto alle precedenti aliquote rispettivamente del 16 e del 12 per cento. Accanto a questo elemento di appeal, c'è anche la possibilità di optare per il versamento rateale degli importi: fino a 3 milioni di euro, in tre rate annuali; oltre i 3 milioni, in un massimo di sei rate di pari importo.

Tutto ciò, unitamente alla possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente, dal punto di vista fiscale impone alcune valutazioni di convenienza grazie alla riduzione di aliquota. Infatti, con una sostitutiva che in relazione ai beni ammortizzabili si pone esattamente alla metà (12%) rispetto all'aliquota Ires ordinaria (24%), nell'ipotesi in cui si ritenga di alienare in futuro un bene il cui

valore contabile, anche per via degli ammortamenti, è sottostimato rispetto a quello di mercato, ci può essere convenienza a procedere.

Per chiudere i ragionamenti di ordine fiscale va considerato, tuttavia, che per i soggetti solari gli effetti fiscali ai fini dei maggiori ammortamenti e valori per la disciplina delle società di comodo decorrono dal 2022, mentre quelli per le plusvalenze e minusvalenze dal 2023. Ciò costituisce certamente un elemento di minor appeal.

Come nel passato, la misura prevede poi anche la possibilità di affiancare il saldo attivo di rivalutazione attraverso un'ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento. Tuttavia, la convenienza di tale ulteriore sostitutiva è legata al fatto di distribuire ai soci le riserve formate con la rivalutazione. In caso contrario, infatti, può costituire un ulteriore esborso non necessariamente conveniente.

Giova infine considerare che la ri-

valutazione va fatta per categorie omogenee (articolo 4 Dm 162/2001), dovendo riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. Guardando agli immobili, che possono essere oggetto di rivalutazione in quanto spesso l'impresa ne possiede uno solo e quindi il concetto di categoria omogenea non diviene preclusivo, queste ricomprendono le aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, le aree non fabbricabili, i fabbricati non strumentali, i fabbricati strumentali per destinazione (circulari 14/E/17).

A questo punto è utile effettuare come si accennava all'inizio, alcuni ragionamenti contabili. Indipendentemente dalla modalità scelta (rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico, riduzione del fondo ammortamento) ciascuna di esse conduce all'iscrizione in bilancio

dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione (Oic 5 par. 14).

Immaginando la seconda modalità, in ipotesi di rivalutazione pari a 100 relativa ad un bene non ammortizzabile (ad esempio un'area), la sostitutiva sarà pari a 10 e comporterà un incremento di equity che dovrà essere iscritto al netto di quest'ultima, risultando pari a 90 (Oic 5 par. 8-10). L'incremento di patrimonio netto ha un effetto positivo sui ratios bancari, tipicamente il gearing ratio o rapporto di indebitamento, dato dal rapporto D/E. Ciò in quanto la rivalutazione è in grado di incrementare il denominatore e, di conseguenza, di diminuire il peso dell'indebitamento rispetto all'equity. L'aspetto è in grado di condurre a un risultato positivo lo scoring dell'impresa nell'ambito delle procedure delle banche comunemente adottate per la concessione dei fidi alle imprese corporate.

Credito amme ma l'Agenzia dimentica le sanzioni

UFFICI NEL PALLONE

Caduta la pretesa la lite rimane su penalità e interessi

Salvina Mori
Tonino Mori

Il contribuente che può scomputare i crediti prima non riconosciuti cancella la pretesa del Fisco, sia in relazione ai crediti, sia per gli importi collegati. Per la Cassazione, ordinanza 25288/19, il riconoscimento del credito omesso cancella perciò le sanzioni e gli interessi. La dichiarazione annuale presentata dopo 90 giorni dalla scadenza del termine, e perciò considerata «omessa», non pregiudica il diritto al credito delle imposte, se spettante. Ma alcuni uffici rimangono fermi nella richiesta di sanzioni e interessi. Ne sa qualcosa un contribuente siciliano che da un anno fa continue richieste all'ufficio competente senza ottenere l'annullamento chiesto. Ecco i fatti.

Le Entrate, a seguito di un controllo automatizzato del modello Iva 2016 chiede il pagamento di somme per minor credito Iva di 4,398 euro, più sanzioni 1.319,40 euro, oneri di riscossione 185,30 euro, interessi e spese 465,21 euro, in totale 6.367,91 euro. Contro la richiesta di pagamento, il contribuente presenta un'istanza di annullamento in autotutela, segnalando che non esiste alcun minor credito Iva. La conferma che la richiesta è sbagliata viene dallo stesso ufficio che, con provvedimento convalidato il 1° aprile 2019, annulla l'importo del presunto minor credito Iva. Di conseguenza, dovevano essere annullati anche sanzioni, oneri di riscossione, interessi e spese. Un atto dovuto in quanto si tratta di somme direttamente collegate al presunto credito Iva già an-

nullato. Per l'ufficio, però, restano dovute sanzioni e interessi, in contrasto con il principio sancito dai giudici di legittimità.

Gli uffici, purtroppo, si sono dimenticati dell'autotutela mentre l'ufficio emittente non ha il potere «di decidere se correggere o no i propri errori». Quello che non si capisce è perché alcuni uffici, di fronte ad accertamenti illegittimi e infondati, proseguono la lite fino alla Cassazione. Purtroppo, nel momento in cui parte un accertamento o una richiesta errata di pagamento, è inevitabile che il contenzioso dovrà superare i tre gradi di giudizio. Non è giusto, ma gli uffici sperano in una sentenza a «sorpresa» da parte dei giudici tributari, che possa giustificare il loro operato. Inoltre, chi paga è sempre e soltanto il contribuente, non certo il singolo funzionario che emette l'accertamento o chiede pagamenti non dovuti e prosegue il contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumento capitale, il socio moroso non va escluso

CASSAZIONE

Altrimenti si coinvolgerebbe anche la quota posseduta prima della delibera

Angelo Busani

Se vi è mora del socio nel versamento dovuto a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale deliberato da una Srl, il socio moroso non può essere escluso dalla società in quanto l'esclusione coinvolgerebbe anche la quota che apparteneva al socio anteriormente alla deliberazione di aumento del capitale sociale.

È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 1185 del 21 gennaio 2020, nella quale viene statuito dunque che la morosità del socio, non potendo provocare la sua esclusione, determina unicamente la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato.

Si ha un'eccezione rispetto a questa conclusione unicamente nel caso in cui lo statuto disponga l'indivisibilità della quota del socio, caso nel quale la quota sottoscritta in sede di aumento del capitale «fa un tutt'uno» con la quota di cui il socio fosse precedentemente titolare, con la conseguenza che, trattandosi di una quota

unica, la conseguenza della morosità non può che essere l'esclusione del socio dalla società.

La materia affrontata dalla Cassazione è disciplinata dall'articolo 2466 del Codice civile: quando un socio si rende inadempiente rispetto all'obbligo di versamento del capitale sociale la legge prevede un procedimento per effetto del quale, dall'iniziale richiesta di adempimento entro trenta giorni rivolta al socio, si perviene, attraverso fasi successive (o alternative), all'azione giudiziale di condanna all'adempimento, alla vendita proporzionale ai soci della quota sottoscritta, secondo il suo valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla vendita della

quota all'incanto e, infine, all'esclusione del socio, con la conseguente riduzione nominale del capitale sociale (effettuata, pertanto, solo in quest'ultima ipotesi).

Qualora, dunque, il socio venga escluso, sebbene egli sia moroso solo in parte e non per l'intero debito del conferimento, la riduzione del capitale in proporzione all'intera quota finisce per costituire (per la parte corrispondente ai versamenti già eseguiti) una riduzione non solo nominale, ossia di mero adeguamento alle effettive risorse conferite in società, ma in parte reale, permettendo di liberare corrispondenti importi, non più vincolati a capitale.

Questo meccanismo, esplicita-

mente previsto dall'articolo 2466, non può tuttavia essere esteso al caso in cui il socio avesse già conseguito tale sua posizione (senza avere debiti da sottoscrizione) in virtù di una precedente sottoscrizione attuata in fase di costituzione della società o anche in occasione di una precedente operazione di aumento del capitale sociale). In questa evenienza, il socio non può, invero, essere escluso, in quanto l'esclusione inciderebbe sulla sua già stabilmente acquisita (e non espropriabile) qualità di socio; e l'operazione di riduzione del capitale sociale deve corrispondere al valore nominale della quota la cui sottoscrizione non è stata onorata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROTESTA ENTRATE

Adc e Anc solidali con i lavoratori

In occasione della protesta di domani dei lavoratori delle Entrate e delle Dogane, per denunciare carenza di personale, organizzazione obsoleta e taglio dei fondi, i commercialisti Adc e Anc invitano le istituzioni a non essere indifferenti. Gli uffici del Fisco - scrivono Adc e Anc - hanno il diritto di lavorare in condizioni adeguate per non compromettere la qualità dei servizi ai cittadini. Adc e Anc ricordano anche che si attende ancora la remissione in termini per i professionisti che hanno partecipato allo sciopero di ottobre.

S.A.T.A.P. S.p.A.
Via Bonzanigo n. 22 - 10144 - Torino
Tel. (011) 43.92.111 - Fax (011) 43.92.218
www.satapweb.it

AVVISO DI ESITO DI GARA

L'intestata Società rende noto che, presso la sede della stessa in Torino - Via Bonzanigo n. 22, è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento del seguente appalto di lavori: gara TRONCO A4 AQ 02/19/MA - CIG 787197601A - Oggetto: "Accordo quadro per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali dell'autostrada A4 Torino-Milano e sue pertinenze previsti per gli anni 2020 e 2021". - Importo complessivo dell'accordo quadro: € 18.000.000,00 (escluso IVA) di cui € 350.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ribasso offerto del 22,282% - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Data conclusione accordo quadro: 9 gennaio 2020 - Numero di offerte ricevute: 4 - Impresa aggiudicataria: ATI SINTECAL S.p.A. (Mandataria) - COGEIS S.p.A. (Mandante) - CO.GE.FA. S.p.A., con sedi rispettivamente in Ferrara, Via G. Finati 47 - Loc. Cassana P.IVA 00570320382, in Quincinetto (TO), Via XXV Aprile 2/15 P.IVA 11003900013, in Torino, Via Pianezza 17 P.IVA 00982520017.

L'avviso di esito della gara è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet www.satapweb.it.

Torino, 22 gennaio 2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Natalino Valter Re

Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse
Il Fondo For.Te., Fondo Partecipativo Interprofessionale Nazionale per la formazione continua del Terziario, intende raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la "FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA" - CIG: 812814777 per la durata di 36 mesi. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Fondo, entro e non oltre il 7 Febbraio 2020 (ore 18:30), secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nell'Avviso reperibile sul sito: www.fondoforte.it > Amministrazione trasparente > Avvisi pubblici e bandi di gara.

Il R.U.P. Eleonora Pischicchio

GRUPPO POSTE ITALIANE

Avviso di gara - procedura aperta in modalità telematica
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in data 20/01/2020 è stato pubblicato sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7, il bando di gara relativo alla procedura aperta - in modalità telematica - per l'istituzione di un Accordo Quadro per servizi pubblicitari "Above The Line" per Poste Italiane e Società del Gruppo Poste Italiane suddiviso in due lotti di aggiudicazione. Lotto 1 CIG n. 8163129825 - Lotto 2 CIG n. 816313209E. Il valore complessivo massimo dell'appalto è pari ad € 14.500.000,00 (Euro quattordicimilcinquecentomila,00) al netto degli oneri fiscali, comprensivo di oneri di agenzia e spese di produzione. Il bando è stato trasmesso alla GIUE in data 09/01/2020. Durata dell'Accordo Quadro: 24 mesi. Le specifiche tecniche del servizio sono descritte nel Capitolato Speciale di Oneri (CSO). Le imprese interessate possono presentare istanza di partecipazione / offerta entro le ore 13:00 del 10/02/2020 con le modalità ed all'indirizzo indicati nel CSO Parte I.

Il Responsabile - Paolo Gencarelli

Poste Italiane

AVVISO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che il bando di gara relativo al Servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza (registrata e non registrata) e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari. Ambito territoriale Napoli città - Unico lotto - importo complessivo a base di gara IVA esclusa € 3.800.175,00 - è stato inviato alla GIUE in data 16/01/2020 e pubblicato sulla GIURI 5ª Serie Speciale n. 8 del 22/01/2020.

IL RESPONSABILE CA/ACQ/AL
Anna Onza

Poste Italiane

ESITO DI GARA
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in data 22/01/2020 è stato pubblicato sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8, l'avviso di appalto aggiudicato - trasmesso alla GIUE in data 16/01/2020 - avente ad oggetto il servizio di portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane S.p.A. e delle Società del Gruppo. L'avviso integrale è visibile sul sito Internet www.poste.it.

IL RESPONSABILE CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola

Poste Italiane

Retifica BANDO DI GARA
Si rende noto che in data 22/01/2020 sarà pubblicato sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8, trasmesso alla GIUE il 16/01/2020, l'avviso di retifica del Bando di gara relativo a: Fornitura e consegna di Consumabili originali e rigenerati per stampanti OLIVETTI suddiviso in due lotti per Postel S.p.A. Il bando integrale è visibile sul sito Internet: www.poste.it.

IL RESPONSABILE CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola

Poste Italiane

Retifica BANDO DI GARA
Si rende noto che in data 22/01/2020 sarà pubblicato sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8, trasmesso alla GIUE il 16/01/2020, l'avviso di retifica del Bando di gara relativo a: Affidamento congiunto della progettazione, esecuzione, manutenzione e conduzione di impianti fotovoltaici tipo grid-connected. Il bando integrale è visibile sul sito Internet: www.poste.it.

IL RESPONSABILE CA/ACQ
Paolo Gencarelli

GRUPPO 24 ORE

Guida al Diritto

Scopri di più su:
www.ilsol24ore.com/riviste

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 RAGUSA
mandatario senza rappresentanza del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SICILIA ORIENTALE
AVVISO DI GARA

Si rende noto che è indetta procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori "PSRN 2014-2020 - Tipologia di operazione 4.3.1. Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero, dei comprensori di Scili, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio". CUP: F4517000030001 - CIG: 827838982. Categoria prevalente: OG5 classifica IV importo € 2.279.774,75. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 39.771,06.

L'estratto del bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie n. 7 del 20/01/2020. La gara sarà espletata in prima seduta il 16/03/2020 alle ore 10:00 presso la sede dell'Ente sita in Via della Costituzione s.n., a Ragusa. Le offerte dovranno pervenire, entro le ore 13:00 del 06/03/2020.

Gli atti di gara sono disponibili sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente, nonché sulla piattaforma telematica Net4Market.

IL R.U.P. Dott. Ing. Domenico Cavalli

ANTIRICICLAGGIO

Regole e adempimenti per professionisti e aziende, la nuova disciplina dal 1° gennaio 2020

Un utile vademecum per tutti i soggetti obbligati chiamati a collaborare attivamente all'azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La guida offre un'ampia ricognizione dei principali obblighi - con uno specifico focus sulle modalità di esecuzione -, fa il punto sulle questioni relative all'individuazione del titolare effettivo e all'istituzione dei relativi registri, propone la rassegna degli illeciti penali e amministrativi cui è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.

IN EDICOLA DALL'

21

GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90*

€

*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsol24ore.com/antiriciclaggio

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 6 MARZO 2020

Il Sole

24 ORE

SMART 24 LEX

www.smart24lex.com